



Ufficio: Segreteria - Contratti Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 1193 DEL 17/12/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DA TENNIS". PERIODO 2021 - 2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CAPITOLATO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che è necessario provvedere all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo "Campi da tennis", ubicato in San Severino Marche, via Campo Fiera, in scadenza al 31/12/2020;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 09/12/2020 si è stabilito:

1. di affidare il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Campi da tennis", ubicato in San Severino Marche, via Campo Fiera, alle condizioni stabilite nell'allegato schema di convenzione.
2. di esprimere i seguenti indirizzi per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale "Campi da tennis":
 - a) durata contratto: due anni, dal 01/01/2021 al 31/12/2022, con possibilità di rinnovare il contratto per il periodo di ulteriori anni 2 (due);
 - b) nessun corrispettivo previsto a carico del Comune;
 - c) utenze a carico del gestore;
 - d) tariffe per sola copertura economica della gestione.
3. di approvare lo schema convenzione, e il relativo capitolato, per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Campi da tennis" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che tutte le spese contrattuali saranno poste a carico del gestore;
4. di individuare, ai sensi della l 241/90 s.m.i. il Responsabile del procedimento nell'avv. Pietro Tapanelli, Responsabile dell'Area Amministrativa;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l'uso dell'impianto sportivo sopra indicato per lo svolgimento dell'attività sportiva correlata in forma singola, associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la



razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento del servizio;

- gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale affidamento consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti;

- l'articolo 164, comma 3, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale "i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte", esclude esplicitamente che i servizi privi di rilevanza economica possano essere disciplinati dalla normativa sulle concessioni;

- che i servizi di gestione degli impianti sportivi, rientrando tra i servizi elencati nell'allegato IX del D.lgs. 50/2016 (CPV 92610000-0, *Servizi di gestione di impianti sportivi*), sono pertanto soggetti alla disciplina in materia di appalto di servizi, con la conseguente applicazione del titolo I parte II del Codice;

DATO ATTO

-che l'affidatario, quale corrispettivo per l'esecuzione dei servizi previsti nello schema di Convenzione allegata alla presente Determinazione, non percepirà alcun compenso da parte del Comune, avendo diritto ad introitare l'intero importo delle tariffe corrisposte dagli utenti per l'uso dell'impianto, secondo quanto indicato nell'allegata Convenzione;

Visto che il comma 2, dall'art. 1 del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, definisce le procedure agevolate per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che per servizi e forniture si prevede l'affidamento diretto per importi fino a euro 75.000;

Accertato che il successivo comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;

Considerato che l'importo del presente affidamento è inferiore ad euro 75.000 e che, pertanto, è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto il servizio viene fornito in maniera unitaria;

DATO ATTO

- che la Società Sportiva "A.S.D. Tennis Club ", con sede in San Severino Marche (MC), via Campo Fiera, Partita IVA e Codice Fiscale 00671030435, ha manifestato la propria disponibilità a gestire



l'impianto sportivo comunale "Campi da tennis" sino al 31/12/2022;

Ritenuto di dover affidare alla Società Sportiva "A.S.D. Tennis Club", con sede in San Severino Marche (MC), il servizio di gestione dell'impianto "Campi da tennis", in considerazione del fatto che l'Associazione sportiva è l'unica associazione in ambito locale in possesso dei requisiti per la gestione dello stesso, essendo regolarmente affiliata al CONI.

Visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;

Considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto pertanto di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in ragione dell'importo dell'affidamento e per il fatto che tale servizio non è presente nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;



Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo in considerazione della rispondenza dell'attività sportiva svolta al tipo di impianto sportivo oggetto di affidamento ed alle attività sportive in esso praticate, per la notevole esperienza dimostrata dalla società nella gestione degli impianti sportivi, per l'anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo e per il fatto di aver sinora dimostrato una buona capacità operativa, adeguata alle attività da realizzare, garantendo anche economicità di gestione dell'impianto;

Dato atto che trattandosi di un'associazione sportiva dilettantistica, non dotata di personale dipendente, non è stato possibile richiedere il DURC;

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che per gli affidamenti di cui alla presente procedura è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dal DL n. 76/2020 e, per quanto compatibili, dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Garantire il funzionamento e la fruizione dell'impianto sportivo sopraindicato, riducendo i costi di gestione.
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "campi da tennis"
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante sottoscrizione di scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Modalità di esecuzione: ai sensi del D. Lgs.50/2016 Tracciabilità flussi finanziari: l'affidatario



		assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Durata dell'affidamento: anni 2 (due) dal 01/01/2021 al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. Corrispettivo e tariffe: per l'esecuzione del servizio, l'affidatario non percepirà alcun compenso dal Comune, ma sarà autorizzato a riscuotere le sole tariffe orarie che mirano ad assicurare la copertura economica della gestione
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

Tenuto conto che non è stato acquisito dall'Anac il CIG, dato che non è previsto nessun corrispettivo per l'affidatario;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2020 di approvazione del Bilancio previsionale per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;
la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 28/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2020-2022;

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTI gli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA l'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n. 289, comma 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003, ai sensi del quale: *"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e*



Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;

VISTA la L.R. Marche 2 aprile 2012 n 5;

VISTO il Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013 n. 4;

VISTO l'allegato schema di contratto;

Dato atto della propria competenza all'assunzione dei provvedimenti previsti dalle predette norme, in forza del Decreto sindacale n. 5 del 21/05/2019

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020, il servizio a:

Nome affidatario	A.S.D. Tennis Club
PI e/o CF	00671030435
Sede	via Campo Fiera, San Severino Marche
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "campi da tennis"
Clausole essenziali	Modalità di esecuzione: ai sensi del D. Lgs.50/2016 Tracciabilità flussi finanziari: l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Durata dell'affidamento: anni 2 (due) dal 01/01/2021 al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo per il periodo di ulteriori anni 2 (due). Corrispettivo e tariffe: per l'esecuzione del servizio, l'affidatario non percepirà alcun compenso dal Comune, ma sarà autorizzato a riscuotere le sole tariffe orarie che mirano ad assicurare la copertura economica della gestione
Strumento di acquisto	Fuori MEPA



Importo totale affidamento	€ 0,00
CIG	Non acquisito, non essendo previsto corrispettivo per la gestione del servizio.

3. Di approvare l'allegato schema di contratto e Capitolato speciale d'oneri.
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
5. Di dare atto che ai sensi della l. 241/90 s.m.i. il Responsabile del procedimento è stato individuato nel sottoscritto Vice Segretario generale e Responsabile dell'Area Amministrativa;
6. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria;
8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;



Città di San Severino Marche

17/12/2020

Tapanelli Pietro / ArubaPEC S.p.A.